



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2010 (08.10)
(OR. en)**

14377/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0198 (CNS)**

PI 114

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio "Competitività"
n. doc. prec.	14173/10 PI 112
n. prop. Com.:	11805/10 PI 77 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea - Orientamento politico

I. STATO DEI LAVORI

1. Il 2 luglio 2010, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea¹.

La proposta, fondata sull'articolo 118, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è intesa a fornire un regime di traduzione economico, semplificato e giuridicamente sicuro per il brevetto UE.

¹ 11805/10 + ADD 1 + ADD 2

Il progetto di regolamento si basa sull'attuale regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). La Commissione propone che i brevetti UE, come tutti i brevetti europei, siano rilasciati in una delle lingue ufficiali dell'UEB - inglese, francese o tedesco. I richiedenti avrebbero la facoltà di scegliere tra un brevetto UE e un brevetto europeo "integrato". Nel caso dei brevetti UE, il richiedente dovrebbe fornire unicamente la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, come previsto all'articolo 14, paragrafo 6 della Convenzione sul brevetto europeo. Il richiedente non dovrebbe fornire altre traduzioni né sarebbe necessario effettuare convalide negli Stati membri per dare esecuzione ad un brevetto UE nell'intera Unione, in quanto farebbe fede il brevetto rilasciato in una delle lingue ufficiali dell'UEB.

2. Nelle riunioni del 14 e 28 luglio e dell'8 e 9 settembre 2010, il Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti) ha esaminato la proposta, la valutazione d'impatto che l'accompagna e le proposte alternative delle delegazioni.

- Dalle discussioni tenutesi in sede di Consiglio sulla proposta della Commissione è emersa con chiarezza l'importanza che rivestono le misure di accompagnamento per rendere il sistema brevettuale più accessibile a tutti i suoi utenti e instaurare condizioni di parità tra gli utenti dei vari paesi.

Varie delegazioni hanno rilevato che il loro appoggio alla proposta della Commissione è subordinato alla rapida disponibilità ed elevata qualità di traduzioni automatiche in tutte le lingue dell'UE. Le delegazioni hanno evidenziato la necessità di disporre di traduzioni automatiche di elevata qualità dei brevetti UE e delle domande di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell'UE al momento del rilascio dei primi brevetti UE. La disponibilità di traduzioni automatiche dovrebbe permettere agli utenti del sistema brevettuale dell'intera Europa di beneficiare di un accesso migliore e più rapido alle informazioni tecniche sui brevetti nella loro lingua materna.

Per tenere conto di queste preoccupazioni, varie delegazioni hanno appoggiato l'idea di prevedere un regime transitorio che richiederebbe la traduzione integrale del brevetto nella lingua comunemente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica internazionale e delle relative pubblicazioni nel caso in cui il brevetto UE sia rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'UEB. La traduzione dovrebbe essere fornita unicamente a scopo informativo, senza avere alcuna efficacia giuridica, e dovrebbe essere pubblicata assieme al fascicolo di brevetto UE. Ciò garantirebbe l'accesso degli utenti al brevetto UE finché la qualità delle traduzioni automatiche non sarà sufficientemente stabilita.

Al fine di agevolare l'accesso al brevetto UE dei richiedenti degli Stati membri dell'Unione che non hanno l'inglese, il francese o il tedesco tra le loro lingue ufficiali, la proposta della Commissione prevede che i richiedenti possano depositare le domande di brevetto nella propria lingua. I costi di traduzione nella lingua della procedura dell'UEB potranno dar luogo a compensazioni supplementari, al di là di quanto è attualmente già previsto per i brevetti europei. Le delegazioni hanno altresì rilevato la necessità che i costi relativi a tali traduzioni possano essere recuperati sin dall'inizio e non solo alla fine del processo.

- Alcune delegazioni si sono dichiarate aperte ad un regime di traduzione limitato in considerazione del fatto che l'inglese è la lingua utilizzata più frequentemente nell'UEB ed è la lingua abituale nel settore della ricerca tecnologica internazionale e delle relative pubblicazioni. A titolo alternativo², una delegazione ha proposto di trattare e rilasciare tutti i brevetti UE in inglese, differenziandosi in tal modo dai brevetti europei. Al momento del rilascio, si richiederebbe una traduzione supplementare del brevetto UE in una delle altre 22 lingue ufficiali dell'Unione. Tale traduzione supplementare avrebbe efficacia giuridica limitata. Sarebbe altresì previsto un altro modo per ottenere un brevetto UE, "convertendo" un brevetto europeo in brevetto UE. In quest'ultimo caso, i brevetti rilasciati in una lingua diversa dall'inglese dovrebbero essere corredati da una traduzione in inglese, avente efficacia giuridica e campo di applicazione geografico limitati. Questa proposta ha ricevuto scarso appoggio.

² 13031/10

Un'ampia maggioranza di delegazioni considera inappropriata tale proposta per vari motivi (tra l'altro, costi troppo elevati, eccessiva complessità e incertezza giuridica dovuta all'efficacia giuridica delle traduzioni).

A seguito dei lavori del gruppo, un'ampia maggioranza di delegazioni si è espressa nettamente a favore della proposta della Commissione.

3. Nella sessione informale del 29 settembre 2010, il Consiglio "Competitività" ha proceduto ad uno scambio di vedute in merito alla proposta sul regime di traduzione del brevetto UE. Ancora una volta, un'ampia maggioranza di delegazioni ha ribadito il suo appoggio alla proposta della Commissione. Quasi tutte le delegazioni hanno rilevato la necessità di trovare una soluzione al regime di traduzione del brevetto UE in tempi brevi, preferibilmente durante la presidenza belga. Al fine di mantenere l'attrattività del sistema per le imprese, la soluzione deve rispettare determinati punti fermi, espressi da un'ampia maggioranza di delegazioni:

- inaccettabilità di costi supplementari significativi derivanti da traduzioni supplementari;
- inaccettabilità dell'incertezza giuridica derivante dal conferire efficacia giuridica alle traduzioni.

La presidenza ha sottoposto alle delegazioni elementi per una soluzione di compromesso che rispetti i suddetti punti fermi. Il compromesso si basa sulla proposta della Commissione e tiene conto di alcuni elementi della proposta alternativa. Inoltre, gli elementi presentati intendono tenere conto delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni riguardo alle traduzioni automatiche e alla compensazione dei costi di traduzione per i richiedenti che depositano le loro domande di brevetto in una lingua diversa da quelle ufficiali dell'UEB.

4. Il 6 ottobre 2010, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato l'attuale testo di compromesso della presidenza relativo ad un orientamento politico sui grandi principi e le caratteristiche fondamentali del regime di traduzione del brevetto europeo.

La proposta, che tiene conto degli elementi discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio e in occasione del pranzo a margine della sessione informale del Consiglio "Competitività" del 29 settembre 2010, mira a trovare una soluzione equilibrata che possa essere accettata da tutte le delegazioni.

II. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio ad approvare gli elementi per un orientamento politico riguardo al progetto di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, che figura nell'allegato della presente nota.

**ORIENTAMENTO POLITICO SUL REGIME DI TRADUZIONE
DEL BREVETTO UE**

Il Consiglio ritiene che, come indicato nella strategia "Europa 2020"³, la creazione di un sistema brevettuale efficiente, fondato sul brevetto dell'Unione europea e su un sistema unificato di risoluzione delle controversie per i brevetti europei e UE, costituisca una misura essenziale per potenziare l'innovazione, completare il mercato interno e rafforzare la competitività europea. A seguito della comunicazione della Commissione del 3 aprile 2007 intitolata "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"⁴ e sulla base dell'intenso lavoro svolto dal gruppo di lavoro del Consiglio per oltre due anni, il 4 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni⁵ su una giurisdizione dei brevetti unificata e un orientamento generale sul regolamento relativo al brevetto UE. Tale svolta decisiva ha impresso un vero e proprio slancio all'avanzamento di questo fascicolo e confermato la necessità di creare con urgenza un brevetto UE, processo la cui prossima tappa consiste nell'approvazione della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.

Il brevetto UE, un brevetto unico che offre una protezione uniforme in tutti e 27 gli Stati membri, rappresenta uno strumento importante per le imprese europee, la cui capacità d'innovazione dipende dall'esistenza di un sistema di tutela dei brevetti affidabile ed accessibile nell'intero mercato interno.

L'attuale sistema brevettuale è molto oneroso e complesso, in gran parte per le prescrizioni in materia di traduzione e i correlati costi di transazione. La creazione di un brevetto UE rappresenterebbe un notevole miglioramento delle condizioni per le attività di ricerca e sviluppo del settore privato nell'UE, a motivo dei notevoli risparmi che ne conseguirebbero e che sarebbero utilizzati per ulteriori investimenti nella ricerca e lo sviluppo.

Il brevetto UE, offrendo una tutela estesa all'intera UE, è necessario al completamento del mercato interno dei prodotti innovativi. La complessità e gli elevati costi del processo di convalida dei brevetti europei producono una frammentazione del sistema di tutela dei brevetti nell'UE, con conseguenze negative sul funzionamento del mercato interno.

³ 7110/10

⁴ 8302/07

⁵ 16114/09 + ADD 1

Le piccole e medie imprese (PMI) hanno individuato negli alti costi di brevettazione e nella complessità dell'attuale sistema frammentato il principale ostacolo alla tutela brevettuale nell'UE per le PMI innovative. Nel contesto dello Small Business Act⁶, le PMI hanno chiesto la creazione urgente di un brevetto UE.

La creazione del brevetto UE deve pertanto condurre ad una sostanziale semplificazione e ad una significativa riduzione dei costi. Il regime di traduzione di tale brevetto unico deve rispondere a criteri di efficacia in termini di costi (riducendo i costi per garantire l'accessibilità alla tutela brevettuale), semplificazione (alleggerendo l'onere amministrativo ed eliminando le complicazioni inutili per gli utenti) e certezza giuridica (evitando l'incertezza derivante da traduzioni aventi efficacia giuridica).

Secondo il Consiglio, la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea⁷ è in grado di conseguire tali obiettivi se integrata dagli elementi esposti in appresso.

1. Misure di accompagnamento

1.1. Traduzioni automatiche

Per migliorare l'accesso alle informazioni tecniche sui brevetti nelle lingue nazionali per tutti gli utenti del sistema brevettuale in Europa, la rapida disponibilità ed elevata qualità di traduzioni automatiche in tutte le lingue dell'UE costituisce un elemento indispensabile del regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione elaborerà un programma di cooperazione con l'UEB onde garantire la rapida disponibilità di traduzioni automatiche. La Commissione fornirà tutto il sostegno possibile, in particolare sul piano finanziario, per lo sviluppo e il funzionamento del sistema di traduzioni automatiche dell'UEB. Nel progetto di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea occorre prevedere che l'istituzione e il funzionamento del sistema di traduzioni automatiche devono essere sovvenzionati dal bilancio dell'UE.

⁶ 11262/08 + ADD 1 + ADD 2

⁷ 11805/10 + ADD 1 + ADD 2

1.2. Compensazione dei costi

Al fine di agevolare l'accesso al brevetto UE dei richiedenti degli Stati membri dell'Unione che non hanno l'inglese, il francese o il tedesco tra le loro lingue ufficiali, i richiedenti potranno continuare a depositare le domande di brevetto nella propria lingua. I costi di traduzione nella lingua della procedura dell'UEB potranno dar luogo a compensazioni supplementari, al di là di quanto è attualmente già previsto per i brevetti europei, inclusa un'assistenza finanziaria e tecnica alla preparazione di tali traduzioni. Queste misure dovrebbero aiutare i richiedenti a presentare una domanda di brevetto all'UEB su un piede di parità, compensando i costi di traduzione nella lingua della procedura sin dall'inizio della procedura all'UEB. Il regime necessario sarà definito dagli Stati membri tramite il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'UEB.

2. Procedura unica per i brevetti UE e gli altri brevetti europei fino al rilascio

È opportuno che, fino al rilascio del brevetto, non si applichi una procedura distinta per il brevetto UE e i brevetti europei. È inoltre opportuno che, fino al rilascio, i richiedenti possano scegliere tra un brevetto UE esteso all'intero territorio dell'Unione e un brevetto europeo riguardante un numero ristretto di territori. Bisognerebbe opportunamente chiarire nel testo della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto UE che esiste una procedura unica per i brevetti UE e gli altri brevetti europei e che, dal deposito della domanda fino al rilascio del brevetto, si applicano le disposizioni previste nella convenzione sul brevetto europeo. Il regime di traduzione del brevetto UE dovrebbe applicarsi una volta che il richiedente scelga, al momento del rilascio, di ottenere un brevetto UE.

3. Tutela provvisoria

Conseguentemente all'applicazione di una procedura unica fino al rilascio, la tutela provvisoria delle domande di brevetto sarà disciplinata per i brevetti europei dalle disposizioni vigenti della convenzione sul brevetto europeo (articoli 67 e 70). Tale questione dovrebbe essere opportunamente chiarita nella proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto UE.

4. Disposizioni transitorie

Durante un periodo transitorio, per i brevetti UE che non sono rilasciati nella lingua comunemente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica internazionale e delle relative pubblicazioni, incomberà al richiedente fornire una traduzione in tale lingua. Siffatte traduzioni avranno un ruolo importante finché non saranno disponibili traduzioni automatiche di elevata qualità da tutte e tre le lingue UEB in tutte le altre lingue dell'UE. Tale traduzione sarebbe inclusa nella pubblicazione del fascicolo di brevetto UE, avrebbe unicamente scopo informativo e sarebbe priva di efficacia giuridica.

Il Consiglio è del parere che, anche se dovessero comportare costi supplementari per taluni titolari di brevetti UE, siffatte traduzioni supplementari presenterebbero un interesse per le imprese e i terzi che lavorano esclusivamente nella lingua comunemente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica internazionale e delle relative pubblicazioni, finché la qualità delle traduzioni automatiche da tutte e tre le lingue dell'UEB in tutte le altre lingue dell'UE non sarà adeguata agli scopi informativi brevettuali.
